

CODICE CIVILE ART. 1783 – 1784 – 1785

Sono gli articoli del Codice Civile che disciplinano la Responsabilità dell'Albergatore per le cose portate dai Clienti in albergo. - Vediamoli nel dettaglio :

1783 – Responsabilità per le cose portate in albergo.

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

- 1) *le cose che si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;*
- 2) *le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la sua custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;*
- 3) *le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.*

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto si sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

Nei confronti delle responsabilità relative alle cose portate e non consegnate dai clienti, l'Albergatore è completamente indifeso in quanto è tenuto a pagare indipendentemente da qualsiasi sua responsabilità, ma l'indennizzo viene circoscritto in maniera ben chiara in 100 volte il costo della camera, fatto salvo, per eccesso, il caso di colpa dell'albergatore come disciplinato all'art. 1785-bis del c.c.

Per prezzo della locazione dell'alloggio per giornata deve intendersi il corrispettivo comprendente il prezzo dei servizi accessori ma indispensabili ad usufruirne in condizioni di normalità.

Nell'ipotesi di camera doppia, se il danneggiato è uno solo, il limite di risarcimento sarà pari a cento volte la metà del prezzo della camera.

Il legislatore ha evidentemente voluto garantire il Cliente come se nel prezzo della camera, oltre che alla fruizione del pernottamento e dei servizi previsti nella struttura alberghiera, fosse compresa la sicurezza integrale di ciò che l'alloggiato si porta appresso; riprendendo l'antico principio del locandiere che dava sì alloggio al viandante, ma anche protezione dai briganti.

Le prestazioni in cui si obbliga l'albergatore sono molteplici ed eterogenee, e vanno dalla locazione dell'alloggio alla prestazione di servizi ed ancora al deposito, e che la preminenza riconoscibile alla locazione dell'alloggio non vale, sotto il profilo causale, a far assumere alle altre prestazioni carattere meramente accessorio.

La responsabilità dell'albergatore per le cose introdotte in albergo dal cliente sorge per il solo fatto dell'introduzione, da parte del cliente, delle cose nell'albergo, indipendentemente da qualsiasi consegna e inerisce direttamente al contenuto del contratto alberghiero, dovendo essere riferita all'obbligo accessorio dell'albergatore di garantire alla clientela la sicurezza delle cose portate in albergo, contro eventuali perdite, danni e furti.

Le norme di questo articolo del Codice Civile prevedono la responsabilità dell'albergatore per tutte le cose che il cliente porta in albergo, tanto per quelle che si trovino nella camera quanto per quelle lasciate nei suoi locali e nelle sue pertinenze come il giardino, la piscina, il garage.

1784 – Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore.

La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

- 1) *quando le cose gli sono state consegnate in custodia;*
- 2) *quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.*

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

La materia è notevolmente diversa e più complessa per le cose consegnate dal cliente all'albergatore, ponendo in capo all'albergatore un indennizzo illimitato.

1785 – Limiti di responsabilità.

L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti:

- 1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;*
- 2) a forza maggiore;*
- 3) alla natura della cosa.*

Qualora il furto, il deterioramento o la distruzione del bene portato in albergo siano attribuibili a colpa del cliente stesso o di persone a lui collegate e per l'operato delle quali risponde, egli non potrà pretendere alcun risarcimento.

1785-bis – Responsabilità per colpa dell'albergatore.

L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'art. 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

L'accertamento della colpa in capo all'albergatore può anche non basarsi su un'azione o un'omissione (ad. es., la mancata custodia del quadro chiavi della portineria), ma sulla constatazione di una mancanza strutturale attinente alla organizzazione stessa dell'impresa alberghiera (ad es., il fatto che le serrature delle camere fossero uguali e pertanto apribili con una qualunque delle chiavi a disposizione dei clienti).

Trova quindi conferma il principio secondo il quale la colpa dell'albergatore può derivare dalla stessa organizzazione dell'impresa, per imprudente omissione degli accorgimenti idonei a salvaguardare i beni recati dal cliente.

1785-ter – Obbligo di denuncia del danno.

Fuori del caso previsto dall'art. 1785-bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato.

Il dovere primario che incombe sul cliente vittima del furto di un bene di sua proprietà è quello dell'immediata denuncia all'albergatore.

In caso contrario infatti egli potrà avvalersi dei diritti che la legge gli garantisce per il risarcimento del danno; un ritardo nella denuncia può essere accettato solo se supportato da valide motivazioni; il cliente infatti ha il dovere di non disinteressarsi delle proprie cose e di prendere le opportune cautele.

1785- quater – Nullità.

Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore.

Risulta quindi inutile prevedere avvisi nelle camere d'albergo del tipo "La Direzione declina ogni responsabilità per il furto o lo smarrimento di beni consegnati o non consegnati in custodia".

E' bene ribadire che questi avvisi non hanno nessuna validità dal punto giuridico.

1785-quinquies – Limiti di applicazione.

Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, né agli animali vivi.

Il Codice Civile esclude che le regole appena riferite si possano applicare ai veicoli dei clienti, alle cose lasciate negli stessi e agli animali vivi.

Ciò non significa tuttavia che l'albergatore non debba rispondere per il caso di danneggiamento o di furto degli stessi.

Infatti, qualora l'albergatore, pur senza pretendere compensi aggiuntivi, metta a disposizione dei clienti un parcheggio per le autovetture riservato e posto in luogo aperto, potrà ugualmente essere chiamato a rispondere per il caso di danneggiamento o di furto subito dai clienti che hanno parcheggiato in quel luogo la propria automobile.

In effetti fra il cliente di un albergo che lasci il proprio veicolo in garage e l'albergatore si crea un contratto atipico di posteggio (riconducibile alla figura del contratto, accessorio a quello di albergo), comportante l'obbligo per il depositario di custodire il veicolo e di restituirlo nello stato in cui gli è stato consegnato. Da ciò deriva l'obbligo per quest'ultimo di risarcire il danno subito dal cliente in caso di furto, ove non fornisca la prova dell'inevitabilità dell'evento, nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia. Tale principio si applica anche nel caso di apparente depositario e cioè quando una serie di circostanze abbiano ingenerato nel terzo il convincimento che l'autorimessa fosse custodita da personale dell'albergo, e anche se ciò non corrispondeva alla realtà, in quanto gestita da altra struttura. E' opportuno chiarire che oggetto del deposito è non solo il veicolo, ma anche le cose a questo funzionalmente collegate, come gli optional o l'autoradio; per le altre cose, l'albergatore risponde solo se il cliente aveva avvertito della loro presenza.

Eliminazione delle possibili cause, attenuazione delle pretese di rimborso e diminuzione degli indennizzi di risarcimento

L'Albergatore si adopererà nei confronti dei propri clienti che lamentassero ammanchi di vario tipo, anche per eliminare possibili tentativi di speculazione, affinché gli stessi sporgano regolare denuncia di smarrimento presso Questura o Comando di Carabinieri.

L'eventuale uso di casseforti nelle camere costituirà certamente deterrente nell'eliminazione di possibili cause di danni, come l'introduzione nelle camere di terze persone o di dipendenti infedeli, nonché deterrente verso tentativi profittevoli di alcuni clienti.

L'uso di chiavi elettroniche, con l'eventuale riconoscimento dell'orario di apertura o del personale che le ha usate, otterrà analoghi miglioramenti.

La ns. Associazione ha già affrontato il problema delle cose prese in consegna e custodia, ed ha predisposto appositi blocchi-ricevute multilingua, sempre disponibili presso la ns. sede, frutto di un attento lavoro di prevenzione col ns. Consulente Assicurativo Borroni.

Si tende inizialmente ad eliminare le cose di cui si potrà rifiutare la custodia e più precisamente:

- oggetti pericolosi;
- oggetti ingombranti;
- oggetti costituenti l'attività del cliente;
- oggetti di valore eccessivo tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, plafonando in 200 volte sul costo della camera il limite di assunzione.

La ricevuta è realizzata in modo che risulti che l'operazione della consegna viene svolta dal cliente, consapevole e dichiarante delle esclusioni, limiti ed obblighi da lui previsti ed accettati.

Se viene accusata ricevuta di preziosi e denaro, riporre gli stessi in busta chiusa e controfirmata dal Cliente sulla chiusura e quindi chiuderla in cassaforte, al fine di una più attenta custodia, necessaria per una adeguata copertura assicurativa.

Riporre le cose ingombranti (valigie) in luogo non accessibile direttamente dai Clienti, i quali dovranno esibire la ricevuta numerata per la riconsegna delle cose custodite, firmando la liberatoria.

In questo ambito devono essere compresi, fra l'altro, anche i bagagli lasciati temporaneamente dai clienti.

Sarebbe opportuno, al fine di evitare spiacevoli contestazioni, numerare i bagagli con nastrino adesivo, riportare la numerazione sulla ricevuta firmata dal cliente e riporre le valigie in luogo non accessibile a terzi.

Se queste cautele risultassero impraticabili, è opportuno prevedere dichiarazioni da lasciarsi in ogni camera e nel luogo preposto al ricovero delle valigie ove viene evidenziato la non assunzione di custodia delle stesse quando vengono lasciate temporaneamente in albergo dopo aver liberato la camera.